



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO**

Sezione Seconda civile e crisi d'impresa

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Caterina Macchi

Presidente

Dott.ssa Luisa Vasile

Giudice

Dott. Francesco Pipicelli

Giudice rel. est.

nel procedimento **n. RG 861/2026 PU** per l'apertura della liquidazione controllata
promosso da

FAJARDO LUCAS ANGELA ROSA, C.F. FJRNLR71L44Z605W, nata a Pichincha (Ecuador) il 04.07.1971, residente in Milano (Mi) , Via Baroni Costantino n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Bernini (C.F. BRNCLD78H10F205J), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Milano, Via Gian Carlo Passeroni n. 6, giusta procura alle liti telematicamente allegata al ricorso (difensore che dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni alla PEC claudio.bernini@milano.pecavvocati.it) con l'assistenza della dott.ssa Annamaria Roggiolani, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova al n. 346 - Sezione A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 50143 a decorrere dal 1995 con studio professionale in Genova, Via Maragliano n. 10 int. A (PEC annamaria.roggiolani@peczetamail.it), designato in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento O.C.C. SPORTELLO DI ORIENTAMENTO SOCIALE (acronimo S.O.S.) TORINO ;

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio della debitrice ricorrente
FAJARDO LUCAS ANGELA ROSA**

Letta la relazione del gestore per l'apertura della liquidazione controllata di parte
ricorrente,

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, per le
motivazioni che seguono;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art. 27, co. 2 CCII*, atteso che il
ricorrente è residente a VIA BARONI COSTANTINO N. 3 Comune MILANO (MI), come da
aggiornato certificato di residenza e stato di famiglia e quindi il centro degli interessi principali
è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art. 65 co.1 CCII* nonché sussiste
la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre
procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o
insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2,
co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte – con il reddito mensile medio
netto di circa € 1.630,00 assorbito da spese di mantenimento indicate in € 1.320,00 circa - alle
obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento scaduto chirografario di natura finanziaria
di **€ 164.735,54**;

rilevato che quanto all'indicazione nella relazione redatta dall'OCC delle cause
dell'indebitamento della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, esse
sono esposte nella relazione del Gestore della Crisi (che rileva come “...*il sopraggiungere di
problemi legati al divorzio dal marito e del suo totale assenteismo a corrispondere un
contributo economico per le figlie, la disabilità della figlia con necessità di cure ed assistenza,
il decesso del figlio, tutti fatti legati ad eventi esterni ed imprevedibili e quindi non conseguenza
diretta di un comportamento colposo. Tale situazione è anche in relazione al modus operandi
degli istituti di credito e delle finanziarie che le concedevano finanziamenti senza una minima
istruttoria circa la capacità di rimborso della debitrice così come previsto dall'art. 124-bis del
T.U.B. Pertanto tale sovraindebitamento è da ritenersi passivo e quindi non determinato da
colpa grave, frode o malafede*”) e nella separata ed allegata relazione, in modo volto ad
assicurare ai creditori la puntuale conoscenza delle effettive cause del sovraindebitamento, ma
anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento
del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi (vedi Cass. Sez. I Civile n. 11603/2026);

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

osservato che sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che il Gestore della Crisi – come si desume dalla motivazione - ha attestato nel corpo della relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire in corso di procedura un attivo non irrisorio da distribuire ai creditori, a termini dell'art. 268 comma 3 ultimo periodo CCII, in relazione ai flussi dei redditi futuri messi a disposizione; si ricorda che l'attivo è costituito anche dall'apprensione integrale della liquidità attuale sui conti correnti, nonché della tredicesima e della quattordicesima per tutti gli anni di durata della procedura e dalla somma disponibile del reddito mensile, dedotte le spese di mantenimento familiare;

ritenuto di dover determinare in ogni caso provvisoriamente e fino al provvedimento del giudice, fatte salve diverse determinazioni del liquidatore nell'immediato, la somma mensile di **€ 310,00**, che verrà trattenuta e versata sul conto della procedura, come indicato nella relazione particolareggiata del gestore della Crisi;

ritenuto, quindi, che sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, salva la liquidazione del compenso unitario anche per l'incarico di liquidatore al termine della procedura che sarà effettuata dal GD (vedi Trib. Milano, 29 febbraio 2024, Pres. De Simone, Est. Agnese in Diritto della Crisi), ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

ritenuto che per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche; il liquidatore può pertanto essere autorizzato, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, CC.II. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il

disposto dell'art. 49 CC.II., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

ritenuto che in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del ricorrente, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza e su motivato parere del liquidatore, che esaminerà la congruità delle spese di mantenimento indicate ed il reddito disponibile dell'intero nucleo familiare;

rilevato che – salva la determinazione del reddito disponibile che verrà effettuata dal GD a seguito di un separata istanza motivata del liquidatore – va richiamato fin da ora, viste le conclusioni contenute nella relazione dell'OCC, il protocollo redatto da questo Tribunale e sottoscritto dagli OCC secondo il quale *“Le eventuali mensilità erogate oltre le dodici mensilità (tredicesima e/o quattordicesima) potranno essere dal liquidatore integralmente acquisite alla procedura, in quanto importi aggiuntivi e ulteriori rispetto alle spese funzionali al sostentamento del debitore.”*;

tenuto conto, che rispetto ad eventuali pignoramenti mobiliari e presso terzi descritti/cessioni del credito/del quinto ovvero altre similari trattenute, esse saranno inopponibili alla procedura e conseguentemente la base reddituale mensile sarà considerata comprensiva di tale somma per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10 agosto 2017, n. 19947); la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato; il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.);

rilevato pertanto che occorre dare atto solo in motivazione che ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria, con ogni conseguente effetto di legge; ritenuto come sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 lett. b) CCI;

rilevato che, data l'origine e la formazione del sovraindebitamento, ogni valutazione sarà rimessa al Tribunale in caso di eventuale richiesta di esdebitazione, in ordine alla sussistenza delle condizioni ex art. 282 comma 2 ccii;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata a carico della debitrice ricorrente **FAJARDO LUCAS ANGELA ROSA, C.F. FJRNLR71L44Z605W, nata a Pichincha (Ecuador) il 04.07.1971, residente in Milano (Mi) , Via Baroni Costantino n. 3;**
- nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
- nomina liquidatore l'OCC SPORTELLI DI ORIENTAMENTO SOCIALE (acronimo S.O.S.) TORINO, in persona della dott.ssa ANNAMARIA ROGGIOLANI;
- ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3;
- ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- rammenta che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Milano; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
- ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;

- dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
 - d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

- I) trattenga, da subito, in misura pari a **Euro 310,00**, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
- II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
- III) chiedi al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla

famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole ex art. 545 c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

- dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente;
- dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra

circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 25 giugno 2026.

Il giudice rel. est.

dott. Francesco Pipicelli

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi